



ALLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE
— Servizio Iscrizioni e Prestazioni —

Inoltrare entro il 30/06/2010
(vedi retro)

Via E. Quirino Visconti, 8
00193 ROMA

RACCOMANDATA AR

RICHIESTA DI ASSISTENZA PER AVVOCATI PENSIONATI ULTRAOTTANTENNI
(art. 21 del Nuovo Regolamento per l'erogazione dell'assistenza)

Il/la sottoscritto/a Avvocato...../.....
nato/a aProv..... il / / con studio in
Via..... al n....., Città..... Prov.....
C.A.P. . Tel....., con domicilio fiscale in Via..... al n.....
Città..... Prov.....C.A.P. , tel.....cell.....
Fax :..... Codice Fiscale
Partita I.V.A. e pensionato dal / /

CHIEDE

che gli/le sia erogata, con le medesime modalità di pagamento della pensione, l'assistenza prevista dall'art. 21 del Nuovo Regolamento e a tal fine

DICHIARA

- a) che il proprio reddito complessivo imponibile - immobiliare e mobiliare, anche se soggetto a tassazione separata - ammonta per l'anno **2008** a €. ,
- b) che il proprio stato civile è celibe/nubile,
 coniugato/a,
 vedovo/a
- c) che il reddito complessivo imponibile del coniuge - immobiliare e mobiliare, anche se soggetto a tassazione separata - ammonta per l'anno **2008** a €. ,

Letta l'informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/03, il sottoscritto/a rende tutte le dichiarazioni contenute nella presente istanza consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti e della decadenza dai benefici conseguiti per effetto delle dichiarazioni non veritiere (artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000).

.....addi/...../.....

Firma

Nuovo regolamento per l'assistenza

ART. 21

1. La Cassa può disporre a favore degli avvocati pensionati che abbiano compiuto ottanta anni di età, erogazioni assistenziali.
2. La domanda per la concessione è inviata alla Cassa dagli interessati tra il 1° gennaio ed il 30 giugno di ogni anno.
3. Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione nella quale l'istante **comunica l'ammontare dei redditi imponibili propri e del coniuge convivente, immobiliari e mobiliari, anche se soggetti a tassazione separata**. I redditi del coniuge vanno considerati per metà.
4. **L'erogazione del trattamento avviene se i redditi complessivi dichiarati non superano il doppio della pensione minima annua erogata dalla Cassa nell'anno di presentazione della domanda (per l'anno 2010 € 21.328,00).**
5. L'ammontare del beneficio è determinato dal Consiglio di Amministrazione, di anno in anno secondo bilancio al fine di non superare i limiti massimi di spesa fissati dall'art. 1, comma 2, in misura non superiore alla metà della pensione minima annua prevista per l'anno di presentazione della domanda.
6. Per le domande presentate nei termini di cui al comma 2 il trattamento è deliberato dalla Giunta e liquidato in unica soluzione entro l'anno ed è cumulabile con le altre erogazioni assistenziali, ma non è reversibile nè trasmissibile agli eredi; **le domande presentate dopo il 30 giugno sono prese in considerazione con l'esercizio finanziario dell'anno successivo.**
7. La Cassa si riserva la facoltà di verificare la effettiva esistenza delle condizioni legittimanti.